

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2065

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAPPALARDO, CIAMPAGLIA, FERRI, FERRAUTO,
ROMEO, CARIGLIA**

Norme per il computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti

Presentata il 22 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il movimento di protesta e rivendicativo che ormai da anni si è sviluppato nel nostro Paese per reclamare l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita di quella parte del pubblico comparto che ancora ne è escluso, ha coinvolto ormai tutte le massime istituzioni che vanno dal Parlamento alla Corte costituzionale, forte dell'esattezza delle proprie rivendicazioni. Le sentenze della magistratura, sia ordinaria che amministrativa, ormai si susseguono a valanga, i rinvii del Parlamento stesso appaiono non più sostenibili e si avvicina sempre di più il giorno in cui si dovrà rendere giustizia ai pubblici dipendenti. Non dimentichiamo che la Corte costituzionale preme e, dopo la cauta e prudente stentenza n. 220 del

1988, le successive, che sono numerose, si sono fatte sempre più minacciose e conclusive. Quali saranno le conseguenze se il problema fosse così risolto dalla Corte costituzionale? Per questo motivo urge che il Governo e il Parlamento esaudiscano le aspettative degli interessati al più presto per porre fine ad una ingiustificata diversità di trattamento esistente nel pubblico comparto.

Infatti, l'attuale legislazione prevede il calcolo dell'intera indennità integrativa speciale nel computo del premio di fine servizio per gli iscritti all'INADEL (dipendenti enti locali e della sanità), ai sensi del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, così come interpretato dalla sentenza della Corte costituzio-

nale n. 236 del 13 dicembre 1986 e per i dipendenti del settore privato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297; restano ancora esclusi dal diritto gli impiegati dello Stato e delle aziende autonome (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032), i dipendenti degli enti pubblici non economici (legge 20 marzo 1975, n. 70), i dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato (legge 14 dicembre 1973, n. 829).

È questa normativa così eterogenea che ha indotto la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'argomento, ad affermare (sentenza n. 220 del 1988) che: « ... appare ormai indilazionabile un intervento legislativo volto a ricondurre verso una disciplina omogenea i trattamenti di quiescenza nell'ambito dell'impiego pubblico. Anche se giustificabili alla stregua delle singole disposizioni dalle quali risulta, il sistema già soffre di sperequazioni sostanziali che toccano le diverse categorie. L'accentuazione frazionistica ad interventi parziali, limitati e particolari, potrebbe condurre a valutazioni globali della normativa che, sulla base dell'accentuazione del carattere irrazionale delle singole componenti, imporrebbero una valutazione di illegittimità della normazione complessiva ».

La presente proposta di legge si propone di creare le condizioni per porre termine a questa ingiustificata discriminazione fra i pubblici dipendenti e di avviare quel processo di omogeneizzazione così autorevolmente indicato sia dal legi-

slatore che dalla stessa Corte costituzionale.

Con l'articolo 1 si stabilisce che l'indennità integrativa speciale entra a far parte della base per il calcolo della buonuscita per quel settore del pubblico impiego che non gode di questo trattamento.

Con l'articolo 2 si stabilisce il diritto alla riliquidazione, con decorrenza retroattiva al 30 maggio 1982, computando l'indennità integrativa speciale vigente all'atto della cessazione dal servizio, per i dipendenti che da quella data abbiano riscosso la definitiva liquidazione, senza tener conto della data di cessazione dal servizio. La data del 30 maggio 1982 corrisponde alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, con la quale è stato riconosciuto questo diritto ai dipendenti degli enti locali e della sanità.

Con l'articolo 3 si prevede il finanziamento dell'operazione di omogeneizzazione che non comporta, peraltro, sensibili oneri per il bilancio dello Stato, in quanto alla maggiore uscita corrisponderà una maggiore entrata per l'allargamento della base contributiva.

Con l'articolo 4 si lascia la possibilità agli esclusi da questo provvedimento di poter fare eventualmente valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, perché la presente proposta di legge prevede la sola estinzione dei giudizi pendenti di coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, entra a far parte della base di calcolo per la indennità di buonuscita di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, della legge 14 dicembre 1973, n. 829, e alle altre disposizioni previste per analoghi ordinamenti previdenziali.

ART. 2.

1. La presente legge, in analogia con la legge 29 maggio 1982, n. 297, si applica per tutto il periodo di servizio effettuato o computato a partire dal 30 maggio 1982. Ai dipendenti destinatari dell'articolo 1 ed ai loro aventi causa che abbiano riscosso definitivamente la buonuscita dalla data del 30 maggio 1982 o successivamente viene riliquidata d'ufficio l'indennità stessa, computando nel calcolo anche l'indennità integrativa speciale vigente al momento della cessazione dal servizio.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con il maggior gettito contributivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1 e con l'aumento di un punto percentuale sulle ritenute in conto entrate del Tesoro, di cui all'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e delle ritenute per fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 21 della medesima legge n. 177 del 1976.

ART. 4.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, se riguardano coloro che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2, sono dichiarati estinti; sono fatte salve le altre controversie giudiziarie non ancora definite con sentenza passata in giudicato.